

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
"ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO ORIENTALE ODV"



Il giorno 11 (undici) del mese di luglio dell'anno 2022 (duemilaventidue) alle ore 20.30 presso la Sala Ottagonale del Centro Polifunzionale sito a Latisana (Ud) in Via Goldoni n. 22, si è riunita in via Straordinaria in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Alzheimer Basso Friuli e Veneto Orientale Odv" con sede a Latisana (Ud) in Via Goldoni n. 22, Codice Fiscale n. 92013750309, iscritta al n. 276 del Registro Regionale del Volontariato tenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento Statuto alla normativa vigente.
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, la Presidente dell'Associazione Ausilia Maria Zuppichin che chiama a fungere da Segretario verbalizzante la socia Pierina Ioan. Si provvede quindi alla conta dei soci presenti che risultano essere 30 (trenta) su un totale di 35 (trentacinque) iscritti al Libro dei Soci; essendosi pertanto superata la percentuale dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) previsti dallo Statuto la Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno la Presidente dà lettura della nota di rilievo inviata della Regione FVG in merito alla necessità di apportare alcune modifiche allo statuto in modo da renderlo conforme alla normativa vigente e di consentire di conseguenza all'Associazione la regolare trasmigrazione ed iscrizione dal Registro Regionale del Volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Informa di aver contattato lo sportello all'uopo istituito e di aver concordato con la consulente le modifiche da apportare allo statuto che vi sono state inviate unitamente all'avviso di convocazione della presente assemblea.

L'Assemblea dei soci, dopo alcune richieste di chiarimenti prontamente evase dalla Presidente, delibera all'unanimità di apportare allo Statuto vigente le modifiche che di seguito si vanno ad elencare articolo per articolo:

Art.1: dopo le parole ... anche altrove, si aggiunge: "**purché prive di qualsivoglia autonomia rispetto alla sede legale.**" A seguito della modifica apportata l'art.1 così recita:

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, una associazione di volontariato denominata

"ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO ORIENTALE ODV-ETS"

appartenente al Terzo Settore di seguito denominata "associazione".

L'associazione ha sede legale nel Comune di Latisana (UD) all'indirizzo Via Goldoni 22 e potrà istituire, su delibera dell'Organo di Amministrazione, uffici e sedi operative anche altrove, purché prive di qualsivoglia autonomia rispetto alla sede legale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

- L'Associazione ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della Repubblica italiana.

- L'Associazione, nello Statuto e nell'Attività, si uniforma ai criteri indicati nel codice civile e D. Legislativo 3 luglio 2017, alle leggi regionali vigenti ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico;

- L'associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico- partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti o delle persone aderenti agli enti associati.

- L'associazione svolge la propria attività prevalentemente a favore di terzi.
- I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed alla attività dell'associazione.

Art.5: dopo le parole ... con le loro competenze e conoscenze, si aggiunge: **"Qualora trattasi di altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, il loro numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate, ai sensi del comma 2 dell'art. 32 D.LGS. 117/2017."** A seguito della modifica apportata l'art.5 così recita:

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito alla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Qualora trattasi di altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, il loro numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate, ai sensi del comma 2 dell'art. 32 D.LGS. 117/2017". Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- nel caso di richiesta presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale nonché i dati del legale rappresentante;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguiti e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione

- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.6: dopo le parole ... libri sociali, si aggiunge: **"Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo."** A seguito della modifica apportata l'art.6 così recita:

Tutti i soci hanno pari diritti, non sono previste categorie diverse di soci.

Gli associati hanno il diritto di

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- esaminare i libri sociali

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate purchè autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art 9: dopo le parole ... una volta all'anno, si aggiunge: **"entro il trenta aprile di ogni anno"** e dopo le parole ... almeno la metà, si aggiunge: **"più uno"**. A seguito delle modifiche apportate l'art.9 così recita:

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un* voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. Deve essere portata a conoscenza dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Sono considerati validi strumenti di convocazione dell'assemblea: l'affissione nella bacheca della sede, la pubblicazione sul sito internet, la consegna a mano, l'invio tramite servizio postale o posta elettronica od altri strumenti analoghi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il trenta aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- stabilisce la quota associativa, i tempi e le modalità di versamento

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art 10: dopo le parole ... conoscenze professionali, si aggiunge: "**I soggetti esterni ai quali verranno conferiti detti incarichi non faranno parte del Consiglio Direttivo e non avranno alcun diritto di voto**". A seguito della modifica apportata l'art.10 così recita:

L'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere fra i propri componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere, conferire ai propri componenti o anche a persone esterne incarichi che richiedano particolari conoscenze professionali. I soggetti esterni ai quali verranno conferiti detti incarichi non faranno parte del Consiglio Direttivo e non avranno alcun diritto di voto;
- nominare al proprio interno un comitato esecutivo per lo svolgimento di determinati adempimenti di particolare urgenza;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero compreso tra tre e quindici componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni, gli amministratori sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Si riunisce almeno quattro volte all'anno con cadenza trimestrale ma potrà essere convocato ogni qual volta fosse ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente dell'Organo di controllo qualora esistente. La convocazione viene fatta almeno otto giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza almeno due giorni prima mediante invito scritto o con ogni altro mezzo cartaceo, elettronico, informatico o di telecomunicazione.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

art.16: dopo le parole ... e le proprie capacità si aggiunge: “**I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017**”. A seguito della modifica apportata l'art.16 così recita:

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Terminato l'esame e l'approvazione dei singoli articoli da modificare la Presidente pone in votazione l'adozione dell'intero nuovo Statuto; lo stesso viene approvato all'unanimità e viene allegato al presente verbale sotto la lettera “A”. I soci danno infine mandato alla Presidente di porre in essere tutti gli adempimenti di legge conseguenti alla delibera adottata.

Non essendoci null'altro su cui discutere e deliberare la riunione ha termine alle ore 21.45, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Si richiede, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di bollo e di registro.

la Segretaria
Ioan Pierina

la Presidente
Zuppichin Ausilia Maria

Registrato a Cervignano del Friuli II 18/07/2022
n. 1395 Serie 3 Iliquidati 0
ESONTE

** firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca*



“A”
presentazione apposita ed estratti dei documenti con cui si è costituita sono da conservare per un termine di dieci anni dalla data della scadenza delle cause di prescrizione.

Statuto

Art.1 (scopo)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, una associazione di volontariato denominata

“ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO ORIENTALE ODV-ETS”

appartenente al Terzo Settore di seguito denominata “associazione”.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Latisana (UD) all'indirizzo Via Goldoni 22 e potrà istituire, su delibera dell'Organo di Amministrazione, uffici e sedi operative anche altrove, purché prive di qualsivoglia autonomia rispetto alla sede legale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

- L'Associazione ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della Repubblica italiana.
- L'Associazione, nello Statuto e nell'Attività, si uniforma ai criteri indicati nel codice civile e D. Legislativo 3 luglio 2017, alle leggi regionali vigenti ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico;
- L'associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico- partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti o delle persone aderenti agli enti associati.
- L'associazione svolge la propria attività prevalentemente a favore di terzi.
- I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed alla attività dell'associazione.

Art.2 (finalità)

L'Associazione si propone di:

- a) Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionali coinvolte nella malattia di Alzheimer, altre forme di demenza e gravi patologie;
- b) Assistere e sostenere qualsiasi malato e in particolare di Alzheimer e altre forme di demenza, e i loro familiari diventandone un punto di collegamento e coordinamento;
- c) Tutelare i diritti delle persone affette da Alzheimer e altre forme di demenza e dei loro familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione formulando anche risposte operative alle istituzioni pubbliche, in collaborazione con altre associazioni ed enti;
- d) collaborare con lo Stato, le Regioni, Le Province Autonome e gli enti locali come previsto dall'art.2 del D.Lgvo n.117 del 3 luglio 2017;
- e) Informare, formare e sostenere principalmente i familiari e chiunque sia coinvolto nell'assistenza delle persone affette da Alzheimer e altre forme di demenza , ma anche di

coloro che sono affetti da altre gravi patologie degenerative e ai malati genere.

f) Operare in qualunque modo venga ritenuto utile per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette da demenza e altre gravi patologie e dei loro familiari

g) promuovere e attuare attività di prevenzione favorendo stili di vita salutari, per allontanare il senso di solitudine e di esclusione sociale favorendo l'invecchiamento attivo, la solidarietà tra generazioni, l'associazionismo tra famiglie e il volontariato attivo

Art.3

(attività)

- Per conseguire le proprie finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale l'associazione individua le attività di interesse generale di cui alle lettere a) b) c) d) ed i) dell'art.5 del Codice del Terzo Settore e nello specifico

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;

lettera b) interventi e prestazioni sanitarie

lettera c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Per il conseguimento delle finalità sopra indicate l'associazione potrà

a) collaborare con le figure professionali quali giuristi, geriatri, neurologi, psichiatri, psicologi, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatrici, assistenti domiciliari, personale socio sanitario, responsabili di enti pubblici e privati, altre associazioni attuando anche forme di collaborazione occasionale, incarichi professionali, convenzioni e quant'altro ritiene opportuno , secondo la normativa vigente, per qualificare la propria attività;

b) Promuovere e attuare iniziative culturali, corsi , pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni, la formazione dei familiari , degli operatori e dei volontari;

c) attuare, per coloro che si occupano di persone affette da malattia di Alzheimer e altre forme di demenza e per chiunque sia interessato a tali patologie o ad altre patologie anche in collaborazione con le figure di cui al punto a): gruppi di "auto muto aiuto", gruppi "psico educativi" colloqui individuali e quant'altro ritiene utile al fine di far conoscere la malattia, gestirne e sintomi, superare il disagio connesso e favorire l'inclusione sociale;

d) offrire alle persone affette da patologie principalmente di decadimento cognitivo opportunità di sostegno psicologico, stimolazione cognitiva, socializzazione e quant'altro serve per mantenere le abilità residue e l' inclusione sociale;

- e) collaborare con enti pubblici e privati, altre associazioni, case di riposo, centri diurni, strutture ospedaliere e sanitarie in genere, per assistere e alleviare le sofferenze e il carico assistenziale delle persone affette da malattia di Alzheimer, altre forme di demenza, ed altre patologie e i loro familiari;
- f) fornire attività di trasporto e accompagnamento sui trasporti effettuati autonomamente o da enti pubblici e privati o da altre associazioni;
- g) fornire attività di assistenza e sostegno anche domiciliare, principalmente alle persone affette da demenza, o affette da altre gravi patologie, e ai loro familiari in collaborazione anche con le figure professionali di cui al punto a)
- h) Operare in qualunque modo venga ritenuto utile per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette da demenza e altre gravi patologie e dei loro familiari
- i) promuovere e attuare attività di prevenzione favorendo stili di vita salutari, per allontanare il senso di solitudine e di esclusione sociale favorendo l'invecchiamento attivo, la solidarietà tra generazioni, l'associazionismo tra famiglie e il volontariato attivo
- Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità di cui sopra l'associazione potrà compiere ogni attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o necessaria, compatibilmente con la normativa vigente
 - L'Associazione può esercitare a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con appositi provvedimenti normativi. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art 4

(risorse, patrimonio e distribuzione degli utili)

- L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
- In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore come previsto e con le modalità di cui dall'art.9 del Codice del Terzo settore L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i

(8)

propri associati.

Art.5

(ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito alla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Qualora trattasi di altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, il loro numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate, ai sensi del comma 2 dell'art. 32 D.LGS. 117/2017". Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- nel caso di richiesta presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale nonché i dati del legale rappresentante;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

-L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione

- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti i soci hanno pari diritti, non sono previste categorie diverse di soci.

Gli associati hanno il diritto di

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- esaminare i libri sociali

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate purché autorizzate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno un mese prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme eventualmente versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

(Organì)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- l'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

-La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. Deve essere portata a conoscenza dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Sono considerati validi strumenti di convocazione dell'assemblea: l'affissione nella bacheca della sede, la pubblicazione sul sito internet, la consegna a mano, l'invio tramite servizio postale o posta elettronica od altri strumenti analoghi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il trenta aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- stabilisce la quota associativa, i tempi e le modalità di versamento

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione o Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere fra i propri componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere, conferire ai propri componenti o anche a persone esterne incarichi che richiedano particolari conoscenze professionali. I soggetti esterni ai quali verranno conferiti detti incarichi non faranno parte del Consiglio Direttivo e non avranno alcun diritto di voto;
- nominare al proprio interno un comitato esecutivo per lo svolgimento di determinati adempimenti di particolare urgenza;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero compreso tra tre e quindici componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni, gli amministratori sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Si riunisce almeno quattro volte all'anno con cadenza trimestrale ma potrà essere convocato ogni qual volta fosse ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente dell'Organo di controllo qualora esistente. La convocazione viene fatta almeno otto giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza almeno due giorni prima mediante invito scritto o con ogni altro mezzo cartaceo, elettronico, informatico o di telecomunicazione.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dagli Amministratori nominati dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ognqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Organo di controllo)

A tutti i soci è garantita la possibilità di conoscere l'organigramma dell'ente.

L'Organo di controllo è composto da tre membri ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. L'assemblea potrà tuttavia, se lo ritiene opportuno, nominarlo anche in assenza dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e sue successive modifiche.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale comprende il periodo dal primo gennaio al trentun dicembre di ciascun anno. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie o, in alternativa, dalla nota integrativa.

Ove ne ricorrono i presupposti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa oppure in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati, come previsto dall'art. 6 del presente statuto, hanno diritto di esaminare i suddetti libri.

ART. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17

(*Lavoratori*)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 18

(*Rinvio*)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione.





(Indonesia)